

## **ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE SARDEGNA ONLUS**

### **INTEGRAZIONE ALLO STATUTO SOCIALE**

#### **Articolo 1**

##### **DENOMINAZIONE E SEDE**

E' liberamente costituita, con sede nel comune di Elmas in Via Del Geco n. 19, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE - Sardegna - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" acrostico "A.L.I.Ce. Sardegna ONLUS".

Il simbolo di "ALICe Sardegna – ONLUS", può essere modificato, ma è obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "ONLUS".

#### **Articolo 2**

##### **SEZIONI**

Possono essere istituite sezioni territoriali. La relativa disciplina è definita in apposito regolamento.

#### **Articolo 3**

##### **ORDINAMENTO**

L'Associazione è un libero organismo di volontariato costituito esclusivamente per fini di solidarietà Sociale, quindi, senza scopo di lucro (art. 3 legge 11 agosto 1991 n. 266).

#### **Articolo 4**

##### **PRINCIPIO FONDAMENTALE**

L'Associazione si richiama al dovere di solidarietà che la carta costituzionale definisce inderogabile (art.2, primo comma cost.).

#### **Articolo 5**

##### **PRINCIPIO DI AUTONOMIA**

Per l'Associazione, libera espressione della società civile, è valore irrinunciabile il principio d'autonomia.

## **Articolo 6**

### **DURATA**

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

## **Articolo 7**

### **SCOPO**

Fine istituzionale dell'organismo è lo svolgimento di attività di volontariato, prestata dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, a beneficio delle persone colpite da ictus cerebrale e dei loro familiari. In particolare, l'associazione si propone di:

- a) Promuovere e organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, un collegamento tra operatori professionali interessati, pazienti e familiari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale;
- b) Favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'ictus cerebrale;
- c) Stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;
- d) Privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;
- e) Aderire al progetto federativo delle associazioni regionali che abbiano adottato integralmente il presente articolo nel loro statuto;
- f) Fondare una rivista per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie cerebrovascolari;
- g) A tali fini, l'Associazione si propone la relazione con l'istituzione.
- h) Ai sensi dell'art. 10, comma I, lettera c, del D. Lgs.04 dicembre 1997 n° 460, all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente correlate;
- i) Per l'attuazione del proprio scopo, l'Associazione può intraprendere attività commerciali e produttive marginali ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g- legge 11 agosto 1991 n. 266 e nel rispetto del D.M. 25 maggio 1995.

## **Articolo 8**

### **GLI ASSOCIATI, OBBLIGHI E DIRITTI, PRINCIPIO DI EGUALIANZA E DEL PARI TRATTAMENTO, PRINCIPIO DI TRASPARENZA, LIBERTA' E GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE**

L'adesione all'Associazione è libera. Possono aderire ed esservi ammessi pazienti affetti da malattie cerebrovascolari e i loro familiari, medici ed operatori sanitari interessati ad

affrontare insieme le problematiche riguardanti la prevenzione e la terapia delle patologie secondarie a danno cerebrovascolare e tutti coloro che si rendano disponibili a prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito per l'attuazione delle finalità statutarie (art.7).

La domanda d'ammissione deve essere redatta per iscritto e proposta al consiglio direttivo.

I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari

1. Soci Fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Ente;
2. Soci Ordinari sono i soci successivamente ammessi e possono essere:
  - Soci Ordinari Attivi - sono coloro che collaborano attivamente al servizio dell'Associazione stessa, tale qualifica non esonera in nessun modo dal pagamento della quota Sociale.
  - Soci Ordinari Sostenitori – sono coloro che partecipano al sostegno all'associazione, solo con un contributo finanziario che non può essere inferiore all'annuale quota Sociale.
  - Soci Onorari o Benemeriti - sono coloro che hanno acquisito speciali benemeritenze nei confronti dell'Ente con una collaborazione particolarmente attiva nel servizio o nel sostegno finanziario; qualifica che, per il primo anno, esonera dal pagamento della quota Sociale.

Tutte le qualifiche vengono attribuite dall'Assemblea.

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato al principio del pari trattamento e dell'eguaglianza: le distinzioni succitate hanno valenza meramente etica e tutti gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e doveri. Tutti hanno pari diritto d'intervento e di voto in assemblea, e di essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno diritto d'accesso agli atti dell'Associazione.

E' consentito il libero recesso dall'Associazione.

La prestazione è personale, spontanea, libera e gratuita, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione (art. 2 legge 11 agosto 1991 n. 266).

L'associato ha l'obbligo di pagare la quota sociale stabilita dall'assemblea in € 10,00 (dieci) annuali.

In caso di grave violazione degli obblighi statuari o d'inosservanza dei deliberati legittimamente assunti dagli organi sociali o di altri gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione dell'assemblea, sentito il Collegio dei garanti. Il procedimento per esclusione deve ispirarsi al principio del contraddittorio e, quindi, all'obbligo di motivazione. L'escluso può presentare ricorso all'autorità giudiziaria.

Chi recede, decade, è escluso – o cessa comunque l'appartenenza all'Associazione – non può richiedere i contributi a qualsiasi titolo versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## **Articolo 9**

### **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – LIBERA ELETTIVITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE - DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori
- e) Il Collegio dei Garanti

Le cariche sono liberamente elettive e gratuite (art. 3 Legge 11 agosto 1991 n. 266). Tutte le cariche durano due anni. La struttura dell'Associazione è democratica.

## Articolo 10

### **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

E' costituita in assemblea l'universalità degli associati. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è formata dai soci che come tali risultino iscritti al tempo della convocazione.

L'assemblea ordinaria è convocata – con deliberazione del consiglio – una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, e in caso di necessità, quando lo richiede almeno un decimo degli associati. La convocazione, avviene mediante avviso personale da inoltrarsi al domicilio risultante dal libro degli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Dell'avviso è data altresì pubblicità mediante affissione nella sede sociale.

L'avviso deve contenere l'indice analitico degli oggetti di trattazione. L'assemblea è presieduta ogni volta dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. In prima convocazione, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

E' dato il voto per rappresentanza, e ciascun intervenuto non può essere latore di più di due deleghe conferite per iscritto e da conservarsi agli atti dell'Associazione

Per l'elezione alle cariche Sociali risulteranno eletti gli aventi diritto che otterranno il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano per età.

Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Sono altresì e tra l'altro di competenza dell'assemblea:

- a) - l'approvazione e la valutazione della programmazione annuale, compresa la definizione delle linee e dei settori prioritari d'intervento e degli indirizzi politici generali dell'Associazione;
- b) - l'elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo, ad eccezione del primo Presidente e dei primi consiglieri nominati nell'atto costitutivo;
- c) - la nomina dei Revisori e dei Garanti;
- d) - l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione redatta dal consiglio
- e) - l'adozione dei regolamenti;
- f) - l'approvazione delle modifiche statutarie, su proposta del consiglio;
- g) - di stabilire ogni anno l'ammontare della quota associativa;

- h) - di deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione;
  - i) - di conoscere di ogni questione sottoposta dal consiglio alla sua approvazione;
- Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente.

Le assemblee straordinarie sono convocate per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce di loro competenza.

## **Articolo 11**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un consiglio composto di un numero variabile fino ad un massimo di undici membri, incluso il Presidente, eletti dall'assemblea. La relativa determinazione spetta ogni volta all'assemblea stessa.

Il Consiglio opera avuto riguardo agli indirizzi e alle direttive espresse dall'assemblea. L'amministrazione dell'ente è ancorata ai principi di trasparenza e del buon andamento. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Il Consiglio nomina i componenti del comitato culturale, anche tra i soci.

Il Comitato assiste il consiglio in tutte le attività e manifestazioni di indole culturale.

Il Consiglio dà esecuzione ai deliberati assembleari.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri.

La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza – nei casi d'urgenza può essere disposta a mezzo telegramma e senza l'osservanza del detto termine. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.

Nel caso di vacanza della carica di consigliere, a chi viene a mancare subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Spetta al Presidente di convocare il consiglio; il Presidente è tenuto a riunirlo senza ritardo quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

## **Articolo 12**

### **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio è Presidente dell'Associazione. Il Presidente rappresenta l'unità e l'identità dell'Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente è riconosciuta una privilegiata funzione d'impulso e di coordinamento degli altri organi sociali.

Il Presidente presenta all'assemblea una relazione annuale sullo stato dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, al quale spetterà in tal caso il potere di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

L'intervento del vicepresidente, costituisce per sé solo di fronte ai terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

## **Articolo 13**

### **IL COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'assemblea, ad eccezione dei primi eletti nell'atto costitutivo. Nella prima seduta il collegio elegge il suo presidente.

Il Collegio è posto a salvaguardia della componente deontologica e d'immagine dell'Ente, altresì degli interessi ideali dell'Associazione e dei diritti del singolo associato.

Ogni associato può dar notizia al collegio di fatti che ritiene censurabili sotto i profili qui considerati. Nel procedimento per esclusione, il collegio esprime parere motivato non vincolante.

## **Articolo 14**

### **FONDO COMUNE E RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo comune dell'Ente è inizialmente costituito dai contributi versati dagli associati in sede di costituzione. Successivamente può essere incrementato da:

- a) - contributi degli aderenti – anche sotto forma di quote associative annuali e beni acquistati con tali contributi;
- b) - contributi di privati, contributi pubblici;
- c) - donazioni e lasciti testamentari;
- d) - rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera g – legge 11 agosto 1991 n. 266 e nell'osservanza del D.M. 25 maggio 1995.

I beni – a qualsiasi titolo acquisiti all'associazione – e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

## **Articolo 15**

### **ESERCIZIO SOCIALE – OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno; il bilancio consuntivo, predisposto a cura del consiglio, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione e corredato dalle relazioni del consiglio e dei revisori. Il documento deve essere depositato presso la segreteria dell'ente almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza stabilita per la sua approvazione; ciascun associato ne ha libero accesso.

Viene inoltre predisposto, sempre dal Consiglio Direttivo, un bilancio di previsione che andrà sottoposto al vaglio assembleare entro il 30 Giugno di ogni anno per l'esercizio in corso. -

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo16**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori se nominato, è composto da tre membri e dura in carica due anni. I Revisori dei Conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene nominato al suo interno. L'ufficio è gratuito ed è incompatibile con il mandato di consigliere.

## **Articolo17**

### **SCIoglimento – DEVOLUZIONE DEI BENI**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni residuati dopo la liquidazione devono essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

## **Articolo 18**

### **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiama la disciplina speciale e, in difetto, le disposizioni del Codice Civile.